

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI – Problematiche e casistica sulla scelta della tipologia di giudizio di revisione

Dicembre 2013

Indice dei contenuti

1. Premessa / Normativa
2. I documenti di riferimento
3. Revisioni Legali:
 - 3.a Gli elementi costitutivi della relazione
 - 3.b Le diverse tipologie di giudizio
 - 3.c Richiami di informativa
 - 3.d Le situazioni di incertezza
 - 3.e Continuità aziendale
 3. f Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
4. Relazioni legali sui bilanci IFRS
5. Relazioni volontarie

LA RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO

1. PREMESSA / NORMATIVA

1. PREMESSA / NORMATIVA

La società di revisione incaricata di effettuare la revisione legale dei conti esprime con apposita relazione

un giudizio

sul bilancio sul bilancio d'esercizio e
sul bilancio consolidato, ove redatto.

(ART. 14 del D. LGS. 39/2010)

(Tale articolo ha sostituito, in quanto abrogati, sia l'art. 2409 – ter Codice Civile, sia l'art. 156 del D. Lgs. 58/1998)

LA RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO

2. I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

2. I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO - segue

I PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

- ART. 14, COMMA 2, D.LGS. 39/2010;
- DOCUMENTO ISA 700 DELL'IFAC (Documento internazionale);
- COMUNICAZIONE CONSOB N.99088450 DEL 1 DICEMBRE 1999 (Documento italiano);
- DOCUMENTO DI RICERCA ASSIREVI N.78, “BILANCI SOTTOPOSTI A REVISIONE TRADOTTI IN ALTRA LINGUA”, DEL MAGGIO 2002 (Documento italiano);
- DOCUMENTO DI RICERCA ASSIREVI N. 157, “LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO” NOVEMBRE 2010 (Documento italiano). Tale Documento di ricerca sostituisce il Documento di ricerca ASSIREVI n. 138 LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO” del Luglio 2009 che a sua volta aveva sostituito il precedente Documento di ricerca N. 90, “IL MODELLO DI RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE CONDOTTA AI SENSI DELL'ART. 2409 –TER DEL CODICE CIVILE E DI REVISIONE A TITOLO VOLONTARIO, del Marzo 2005.

2. I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO - segue

- PRINCIPIO DI REVISIONE PR001 DEL FEBBRAIO 2009 “Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio”;
- PRINCIPIO DI REVISIONE PR002 DEL 14/4/2009 “ Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-Ter del Codice Civile”. Tale Principio non è raccomandato dalla CONSOB e non è stato recepito da ASSIREVI.

2. I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

L'ISA 700 dell'IFAC è il documento che fornisce le linee guida da adottare quando si utilizzano i principi internazionali o si preparano documenti destinati a lettori stranieri.

I documenti italiani, invece, pur allineandosi all'ISA presentano alcune differenze che saranno di seguito illustrate.

LA RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO

3. REVISIONI LEGALI

3.a REVISIONI LEGALI: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI - segue

L'art. 14, comma 2, del D.LGs39/2010 e la comunicazione CONSOB n. 99088450 (allineata all'ISA 700) stabiliscono quali sono gli elementi che devono essere obbligatoriamente inseriti nella relazione di revisione, di seguito riepilogati:

- a) Titolo
- b) Destinatari della relazione
- c) Identificazione del bilancio oggetto della revisione contabile e delle diverse responsabilità e del quadro delle regole e dei principi contabili di redazione del bilancio applicate dalla società
- d) Natura e portata della revisione contabile (principi/criteri di revisione e descrizione del lavoro di revisione)
- e) Espressione del giudizio professionale sul bilancio
- f) Eventuali richiami di informativa
- g) Espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio (*)
- h) Data e luogo di emissione della relazione
- i) Firma del responsabile della revisione contabile

(*)rettifiche introdotte dal D.Lgs. 32/07 con effetto a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2008

3.a REVISIONI LEGALI: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI - segue

a) Titolo:

L'intestazione della relazione di revisione riporta con chiarezza la fonte normativa in base al quale il giudizio è rilasciato

b) Destinatari della relazione:

Le relazioni emesse in base a disposizioni di legge sono indirizzate all'assemblea degli azionisti

c) Identificazione del bilancio oggetto della revisione contabile e delle diverse responsabilità:

Nel paragrafo introduttivo della relazione sono identificati i conti annuali o consolidati revisione legale. Lo stesso paragrafo contiene altresì una dichiarazione circa la distinzione di responsabilità tra chi predispose il bilancio e chi è chiamato a verificarne la conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

3.a REVISIONI LEGALI: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI - segue

Il bilancio è un documento predisposto dagli amministratori, la cui redazione richiede la formulazione di stime e valutazioni, nonché l'identificazione dei principi contabili e dei metodi di contabilizzazione applicabili. Su tale documento il revisore legale ha la responsabilità di effettuare le verifiche necessarie al fine di poter esprimere il proprio giudizio professionale.

d) Natura e portata della revisione contabile (principi/criteri di revisione e descrizione del lavoro di revisione):

In questo paragrafo il revisore descrive la natura e la portata della revisione indicando i principi di revisione seguiti e le finalità della revisione stessa.

Il paragrafo ha inoltre lo scopo di evidenziare le modalità e le caratteristiche del lavoro svolto e di garantire che sono state effettuate tutte le procedure di revisione ritenute necessarie nella circostanza.

3.a REVISIONI LEGALI: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI - segue

Per ciò che concerne le finalità e le modalità della revisione, il paragrafo contiene una dichiarazione che la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei principi contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. L'obiettivo della revisione è quello di acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione.

A conclusione del paragrafo il revisore dichiara altresì che, con riferimento alla revisione contabile del bilancio oggetto di esame, il lavoro svolto fornisce una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale. Il giudizio del revisore tuttavia non rappresenta una garanzia del futuro funzionamento dell'impresa né che la stessa sia stata amministrata in modo efficace ed efficiente.

Per quanto riguarda infine i dati dell'esercizio precedente, si fa esplicito rinvio alla relazione della società di revisione relativa al precedente esercizio eventualmente emessa.

3.a REVISIONI LEGALI: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI - segue

e) Espressione del giudizio professionale sul bilancio:

Nell'esprimere il giudizio, il revisore valuta se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

I criteri di redazione sono rinvenibili negli articoli del Codice Civile interpretati ed integrati dai principi contabili emanati dai CNDC e rivisti dall'OIC e da quelli emanati dall'OIC, per le società che utilizzano i principi contabili italiani.

Per le società tenute all'applicazione degli IFRS o che utilizzano gli IFRS nel rispetto delle norme di legge, i criteri di redazione sono gli IFRS omologati dall'UE.

Il paragrafo dell'opinione può essere "pulito" (in tal caso si parla di "clean opinion"), cioè senza alcun riferimento a rilievi, oppure "qualificato", in caso di disaccordo tra revisore e cliente o di limitazioni al lavoro di revisione.

I termini utilizzati per qualificare il giudizio del revisore sono, nella prassi italiana e internazionale "a eccezione (...)"

3.a REVISIONI LEGALI: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI - segue

f) Richiami di informativa (eventuali):

Per tale paragrafo si rinvia a quanto di seguito esposto al paragrafo 3.c.

g) Espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio:

Per tale paragrafo, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 32/2007, si rinvia a quanto di seguito esposto al paragrafo 3.f.

g) Data e luogo di emissione della relazione:

La data della relazione è quella in cui hanno avuto termine le procedure di revisione. La relazione indica inoltre il luogo nel quale la società di revisione ha la sede legale o secondaria. Si ricorda che per la revisione legale vi è l'obbligo generale di pubblicazione della relazione sia presso le sedi sociali nei quindici giorni antecedenti l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio che presso il registro delle Imprese, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio. Per tali motivi particolare attenzione deve essere posta alla data della relazione

h) Firma del responsabile della revisione contabile

La relazione della società di revisione emessa ai sensi di legge è sottoscritta dal revisore - iscritto al Registro responsabile del lavoro.

3.b REVISIONI LEGALI: LE DIVERSE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO - segue

Il revisore al termine del lavoro può:

- Esprimere un giudizio senza rilievi;
- Esprimere un giudizio con rilievi;
- Esprimere un giudizio negativo;
- Dichiararsi impossibilitato a esprimere un giudizio

3.b REVISIONI LEGALI: LE DIVERSE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO - segue

Esprimere un giudizio senza rilievi:

Il revisore esprime un “giudizio senza rilievi” se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Dalla suddetta conformità discende direttamente che il bilancio stesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

L’osservanza di tale clausola generale è esplicitata chiaramente nell’espressione del giudizio con la formulazione riportata nell’allegato 1).

3.b REVISIONI LEGALI: LE DIVERSE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO - segue

Esprimere un giudizio con rilievi;

*Il revisore esprime un giudizio con rilievi qualora dalle verifiche eseguite emergano le seguenti circostanze, i cui effetti siano giudicati, dal revisore stesso, **significativi**, rispetto al bilancio nel suo complesso:*

- a) Mancanza di conformità alle norme che disciplinano il bilancio: nei casi in cui il revisore sia in disaccordo con gli amministratori rispetto ai criteri contabili adottati nel bilancio, ovvero rilevi degli errori nelle metodologie di applicazione degli stessi o, infine, giudica inadeguata l'informazione fornita in bilancio;
- b) Limitazioni al procedimento di revisione: connesse a impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento delle procedure o a restrizioni imposte dagli amministratori nell'acquisizione degli elementi probativi.

3.b REVISIONI LEGALI: LE DIVERSE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO - segue

Nelle circostanze su evidenziate il revisore riporta la descrizione analitica e dettagliata dei rilievi emersi nel paragrafo che precede l'espressione del giudizio.

Il paragrafo relativo ai rilievi riporta, ove applicabile, anche gli effetti economico-patrimoniali delle difformità riscontrate, se del caso al netto dell'incidenza fiscale determinata sulla base dell'aliquota che prevedibilmente determina o determinerà l'imposizione tributaria.

Pertanto il revisore valuta ed apprezza la significatività dei rilievi esclusivamente per valutarne gli effetti sulla tipologia di giudizio professionale contenuta nella relazione finale.

3.b REVISIONI LEGALI: LE DIVERSE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO - segue

Tale valutazione può condurre ad una delle seguenti tre ipotesi di giudizio:

- 1. La presenza dei rilievi non altera complessivamente la chiarezza del bilancio e la sua capacità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società:*

Giudizio con rilievi

(per la cui formulazione si veda l'allegato 2)

- 2. I rilievi emersi non consentono l'osservanza della clausola generale di chiarezza e veridicità. In tal caso il revisore emette un*

Giudizio negativo

(per la cui formulazione si veda l'allegato 3)

3.b REVISIONI LEGALI: LE DIVERSE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO - segue

3. *Il revisore giudica i possibili effetti delle limitazioni alle procedure di revisione così rilevanti da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio. In tal caso egli dichiara*

L'impossibilità ad esprimere un giudizio
(per la cui formulazione si veda l'allegato 4)

3.c REVISIONI LEGALI: RICHIAMI DI INFORMATIVA

Vi sono casi nei quali il revisore può, nel paragrafo successivo a quello del giudizio, esporre

Un richiamo d'informativa (o paragrafo d'enfasi)

Riportando le informazioni di particolare rilevanza che, per quanto già esposte più diffusamente dagli amministratori nella relazione sulla gestione e/o nella nota integrativa, meritano di essere richiamate all'attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, rinviano, se del caso, a quanto detto dagli amministratori.

I richiami di informativa non costituiscono rilievi.



Doveroso sottolineare che, ovviamente, non è possibile richiamare qualcosa che non sia descritto nel bilancio in maniera adeguata.

3.d REVISIONI LEGALI: SITUAZIONI DI INCERTEZZA - segue

Il termine incertezze si riferisce a circostanze atte a influenzare il bilancio, connesse ad azioni o eventi futuri e incerti al di fuori del controllo degli amministratori alla data di redazione del bilancio.

Per un esame sintetico degli effetti che le incertezze possono provocare sul giudizio si veda la casistica di seguito esposta:

3.d REVISIONI LEGALI: SITUAZIONI DI INCERTEZZA - segue



3.e REVISIONI LEGALI: CONTINUITA' AZIENDALE - segue

Per l'incertezza conseguente a problematiche di continuità aziendale, si ricorda che la Consob, con delibera n. 16231 del 21 novembre 2007 ha stabilito l'adozione del nuovo principio di revisione n.570 – "Continuità aziendale" con effetto a partire dai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2007.

Tale nuovo principio ha ribadito

- L'obbligo per la direzione aziendale, in sede di redazione del bilancio, di effettuare una valutazione della validità e della sussistenza del presupposto della continuità aziendale con riferimento ad un arco temporale non inferiore ai dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio;*
- L'obbligo per il revisore di valutare l'adeguatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale durante l'intero processo di revisione.*

3.e REVISIONI LEGALI: CONTINUITA' AZIENDALE - segue

Il citato principio di revisione introduce delle significative innovazioni in merito agli effetti sulla relazione di revisione in quanto comporta per il revisore l'assunzione di una maggiore responsabilità e, quindi, lo svolgimento di maggiori e più dettagliate procedure di revisione



Riducendo nettamente

le situazioni in cui il revisore può dichiararsi
impossibilitato ad esprimere un giudizio

3.e REVISIONI LEGALI: CONTINUITA' AZIENDALE - segue


In caso di incertezza significativa il revisore potrà concludere che:

1. Il presupposto della continuità aziendale è **appropriato**:



3.e REVISIONI LEGALI: CONTINUITA' AZIENDALE - segue

2. *Il presupposto della continuità aziendale non è appropriato*



Giudizio avverso

(se il bilancio è redatto sulla base del presupposto della continuità aziendale)


oppure

**Giudizio senza rilievi con
paragrafo d'enfasi**

(se il bilancio è redatto su basi alternative – per es. criteri di liquidazione)

3.e REVISIONI LEGALI: CONTINUITA' AZIENDALE - segue

3. Nel caso in cui la direzione *rifiuti di effettuare la propria valutazione del presupposto di continuità aziendale*, il revisore nel valutare gli effetti sulla propria relazione, rilascerà:



3.f IL GIUDIZIO SULLA COERENZA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CON IL BILANCIO

In data 26 febbraio 2009, il CNDCEC ha reso noto l'approvazione da parte del CNDCEC del Principio di Revisione n.001 *“Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio”*.

La Consob, con delibera n.16801 del 24 febbraio 2009, ha adottato il suddetto Principio di Revisione a valere per i lavori di revisione contabile sui bilanci di esercizio e consolidato chiusi a partire dal 31 dicembre 2008. Il principio di revisione n.001 individua le **procedure** di revisione da svolgere per l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio richiesto dall'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs 39/2010.

Il documento di ricerca ASSIREVI n. 157 del Novembre 2010 richiama il PR001.

3.f IL GIUDIZIO SULLA COERENZA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CON IL BILANCIO - segue

Il PR 001 indica, inoltre, le **modalità** di espressione del giudizio del revisore sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

In caso di giudizio senza rilievi sul bilancio e assenza di incoerenza significative nella relazione sulla gestione rispetto allo stesso, la formulazione per il par.5 prescritta dal PR001 è la seguente:

“La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge [e dai regolamenti] compete agli amministratori della ABC S.p.A.. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio [d’esercizio] [consolidato] della ABC S.p.A. al [giorno mese anno].”

LA RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO

4. RELAZIONI LEGALI SUI BILANCI IFRS

4. RELAZIONI LEGALI SUI BILANCI IFRS

Consob non ha aggiornato le sue istruzioni sulle relazioni per adeguarle ai casi in cui i bilanci siano redatti secondo i principi contabili internazionali.

Pertanto, attualmente, gli schemi di relazione sono quelli contenuti nel documento di ricerca Assirevi 157 del Novembre 2010.

LA RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO

5. RELAZIONI VOLONTARIE

5. RELAZIONI VOLONTARIE - segue

La forma della relazione del revisore è molto simile a quella utilizzata nel caso delle relazioni legali. La Consob, nella comunicazione Soc/Rm/99088450 aveva suggerito di utilizzare lo schema previsto per le revisioni legali anche per quelle volontarie:

“Per motivi di uniformità delle relazioni, nonché di omogeneità dei controlli, la Commissione ritiene opportuno che tale schema sia adottato, con i necessari adattamenti, anche per l’espressione di giudizi sui bilanci non richiesti dalla legge”.

5. RELAZIONI VOLONTARIE - segue

Gli elementi costitutivi della relazione di revisione volontaria presentano delle peculiarità:

- *Il titolo che non deve contenere i riferimenti giuridici;*
- *I destinatari della relazione possono essere i membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico piuttosto che gli azionisti, i soci o i proprietari dell'azienda.*
- *Data (nessun vincolo legale e comunque, in genere, successiva alla data del giudizio del revisore legale)*
- *Assenza del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio*

5. RELAZIONI VOLONTARIE

Nel caso di presenza di revisione legale affidato a terzi, il paragrafo introduttivo conterrà la frase:

“E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. La presente relazione non può essere considerata emessa ai sensi di legge stante il fatto che la società ABC ha conferito l'incarico per il revisione legale ex articolo 2409-bis del Codice Civile ad altro soggetto diverso dalla scrivente società di revisione.”